

## REGOLAMENTO (CEE) N. 472/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1990

che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 815/89 della Commissione<sup>(2)</sup> ne ha fissato le modalità di applicazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 413/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha istituito un importo correttore da

riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è modificato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, occorre modificare l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 1,08 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 413/90 è sostituito dall'importo di 9,84 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

U n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.  
 U n. L 371 del 30. 12. 1989, pag. 28.  
 U n. L 43 del 17. 2. 1990, pag. 29.